

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1737)

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **PETRELLA, TERRACINI, PECCHIOLI, LUGNANO,**  
**TEDESCO TATÒ Giglia, BOLDRINI, SABADINI e PETRONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1974

Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione

**ONOREVOLI SENATORI.** — La riforma costituzionale che proponiamo riguarda esclusivamente il diritto elettorale attivo e passivo. Essa innanzi tutto tende a dare veste formale e dignità di legge costituzionale al riconoscimento del diritto elettorale attivo per la elezione della Camera dei deputati e dei consigli regionali, provinciali e comunali ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Questo, per altro, è l'oggetto specifico, se non esclusivo, del disegno di legge ordinaria che contestualmente il nostro Gruppo presenta, tendente ad attribuire ai diciottenni, insieme alla pienezza della capacità di agire, il diritto elettorale attivo, nell'ambito innanzi detto, e passivo per quel che concerne le elezioni comunali e provinciali.

Come è noto, l'articolo 48 della Costituzione, nello stabilire che « sono elettori tutti i cittadini... che hanno raggiunta la maggiore età », fa riferimento alla norma fondamentale che, nel codice civile, regola la capacità d'agire, ponendo così un'ovvia correlazione tra questo istituto e il diritto di elettorato attivo. Ne deriva che, portata l'età maggiore al compimento del diciottesimo anno e ope-

rata la formale modificazione delle norme ordinarie che da essa derivano (comprese quelle relative all'elettorato attivo), non è necessaria la modifica della Costituzione per attribuire il diritto di voto ai diciottenni. Deve ricordarsi a questo riguardo che coloro che in sede parlamentare e dottrinale hanno sostenuto che la Costituzione fissasse nel compimento del ventunesimo anno l'età utile per il conseguimento del diritto elettorale attivo hanno addotto a giustificazione della loro tesi principalmente l'argomento relativo alla discrasia che si sarebbe prodotta nel complesso della nostra legislazione se un diritto di tanta rilevanza fosse stato attribuito a persone legalmente incapaci di agire.

L'attribuzione ai diciottenni della capacità d'agire supera questa argomentazione, di cui per altro è evidente l'intrinseca fragilità, e dà ragione all'articolazione formale delle nostre proposte. È ovvio, tuttavia, che queste poggiano su motivazioni politiche di maggiore evidenza sostanziale, la principale delle quali è l'urgenza di provvedere ad una riforma, che è ritenuta oramai matura dalla

maggioranza delle forze politiche, affinché essa possa operare nella più prossima delle consultazioni elettorali che è fissata per il 1975. A tal fine il ricorso alla legge ordinaria si presenta come il più utile rimedio. Se nel contempo proponiamo di dare dignità di legge costituzionale alla norma che attribuisce il diritto di voto ai diciottenni, è perchè tale principio merita di essere inserito tra le fonti primarie del nostro ordinamento giuridico, pur potendo pienamente operare anche se rivestito delle sole forme della legge ordinaria.

Ma attribuito il diritto di voto ai diciottenni, sorge l'esigenza di regolare razionalmente il problema dell'età per l'esercizio dell'elettorato passivo ed attivo in modo più armonico e soddisfacente in tutte le altre materie per le quali deve farsi necessariamente ricorso all'adozione delle forme per la modifica della Costituzione.

Se la ragione della riforma principale risiede nella constatazione che nel mondo moderno i giovani, con la loro partecipazione viva alle lotte politiche e sociali, nei luoghi di lavoro, nella scuola, nella vita dei partiti e delle altre formazioni politiche, hanno dimostrato la loro maturità, non si vede il motivo per il quale, ferma la diversificazione voluta dalla Costituzione, non debba essere ridotta al compimento del ventunesimo anno l'età necessaria per il conseguimento del diritto all'elettorato attivo per il Senato della Repubblica e di quello passivo per la Camera dei deputati. Già nel diritto vigente possono essere eletti consiglieri regionali i cittadini che hanno compiuto il ventunesimo anno, e anche le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie di loro competenza.

Nella passata legislatura il nostro Gruppo politico presentò un'articolata proposta di modificazione della Costituzione che, oltre ad auspicare in via generale il riconoscimento del diritto di voto ai diciottenni, aveva per il resto contenuto uguale a questo disegno di legge. Alla proposta comunista (ripetuta alla Camera dei deputati in questa legislatura) si aggiunsero ben presto altre proposte provenienti da parlamentari di di-

verse parti politiche, e la 1<sup>a</sup> Commissione della Camera pervenne all'approvazione di un testo unificato che modificava sostanzialmente le norme vigenti in materia. L'elettorato attivo per la Camera e per le elezioni regionali, provinciali e comunali veniva riconosciuto al compimento del diciottesimo anno; l'elettorato attivo per il Senato e quello passivo per la Camera dei deputati e per i consigli regionali, provinciali e comunali, veniva fissato al ventiduesimo anno di età; l'elettorato passivo per il Senato veniva riconosciuto agli elettori che avessero compiuto il trentacinquesimo anno.

Nel contempo, la 4<sup>a</sup> Commissione della Camera procedeva all'esame di numerose proposte unificate e perveniva alla redazione di un testo che portava al compimento del 18° anno la maggiore età.

L'anticipato scioglimento della V legislatura ha interrotto l'iter di queste riforme, ma il tempo da allora trascorso non ha fatto venire meno le ragioni che costituivano il loro fondamento, anzi ha accentuato l'esigenza che ad esse si pervenga nel modo più sollecito e razionale.

Proprio esigenze di ragione e di armonia del sistema che si intende costruire consigliano di riproporre l'originario disegno che fissava nel compimento del 21° anno l'elettorato attivo per il Senato e quello passivo per la Camera dei deputati. Stabilire, come fece la 1<sup>a</sup> Commissione della Camera nella passata legislatura, il 22° anno, peraltro estendendo la regola all'elettorato passivo per consigli regionali, provinciali e comunali, pare cosa priva di plausibile giustificazione.

Come si è ricordato, il vigente diritto già riconosce l'elettorato passivo per le Regioni a statuto ordinario, le provincie e i comuni ai ventunenni e, se, da un lato, è evidentemente assurdo restringere tale diritto in una legge che si prefigge di accrescere gli spazi della democrazia formale e dei diritti civili, dall'altro non si vede perchè coloro che possono oggi essere eletti nei consigli regionali, ed esercitare quindi la potestà legislativa, non debbano essere capaci di votare per l'elezione dei senatori della Repubblica

È d'altra parte difficile pensare che i ventunenni non abbiano la maturità sufficiente per essere eletti deputati o per eleggere i senatori e stabilire che questa maturità si consegue al compimento dell'anno successivo.

Non si vuol disconoscere con questi argomenti uno dei tratti salienti posti dalla Costituzione nel delineare il nostro sistema bicamerale, ma soltanto adeguarne le regole al progresso della vita sociale. Proprio per ciò riteniamo che il diritto all'elettorato passivo per il Senato della Repubblica possa essere collegato al compimento del 30° anno di età. A 30 anni compiuti un cittadino è nel pieno del suo vigore intellettuale e, se concorre alle elezioni senatoriali, può ritenersi con sicurezza che ha acquisito una più che sufficiente esperienza politica.

Nella compiuta loro esplicazione le nostre proposte, quali sono delineate nei disegni di legge ordinario e costituzionale che sottoponiamo all'esame del Senato, definiscono la disciplina dell'elettorato attivo e passivo secondo questi principi:

a) riconoscimento dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati e per i consigli regionali, provinciali e comunali, e dell'elettorato passivo per i consigli provinciali e comunali, al compimento del 18° anno.

Si è ritenuto che la capacità elettorale passiva per i consigli comunali e provinciali possa coincidere con l'acquisto della maggiore età e che il requisito del raggiungimento del 21° anno possa essere circoscritto ai soli organi investiti di potestà legislativa (Camera dei deputati, Regioni);

b) attribuzione dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica e passivo per la Camera dei deputati al compimento del 21° anno;

c) riduzione da 40 a 30 anni dell'età per essere eleggibili a senatori.

Abbiamo inoltre ritenuto che nella materia in esame debbano essere fissate regole uniformi per tutto il territorio dello Stato. Da ciò deriva la proposta contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge che riguarda anche le Regioni a statuto speciale.

Onorevoli senatori!

La crisi che attraversa il Paese non è solo economica, ma ideale, morale e sociale. Da essa potremo risollevarci anche se sapremo rinnovare profondamente i nostri ordinamenti. Per agire in questa direzione è indispensabile dare ai giovani la possibilità di concorrere, con il loro entusiasmo e la loro energia, alla direzione politica della nostra terra.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni ».

**Art. 2.**

Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età ».

**Art. 3.**

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età ».

**Art. 4.**

Il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Nelle Regioni a statuto ordinario e speciale i consiglieri regionali sono eletti dagli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a consiglieri regionali gli elettori che hanno compiuto il ventunesimo anno di età.

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri delle Regioni a statuto ordinario sono stabiliti con legge della Repubblica ».

**Art. 5.**

Tutte le disposizioni contenute nelle leggi costituzionali, ordinarie e regionali contrarie alla presente legge sono abrogate.